DISCIPLINA PER LA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

Art. 23-sexies

Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.

Versione in vigore dal 1 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata
Estremi	Decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-per-la-gestione-stralcio-dell-attivita-del-commissario-per/art-23-sexies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it